

ADDENDUM
Regolamento Videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

Obiettivi e Finalità:

Il presente atto costituisce un addendum al Regolamento della videosorveglianza di ASL 6 Medio Campidano (di seguito ASL) e definisce le procedure e le modalità di utilizzo delle body cam in uso al personale dipendente effettuato presso le strutture aziendali. In particolare, l'uso delle body cam è *finalizzato a prevenire e tutelare da minacce ed aggressioni la sicurezza e l'incolumità fisica degli operatori sanitari dell'ASL impegnati a svolgere le loro funzioni* ed a tutelare il patrimonio dell'azienda da danneggiamenti (eventuale) presso i:

Centri di Salute Mentale,
Pronto Soccorso,
SERT.

Il trattamento dei dati raccolti mediante body cam si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per finalità istituzionali dell'ASL. Le prescrizioni indicate nel presente documento vengono dettate in ottemperanza a quanto prescritto dalle seguenti fonti normative e provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (anche “RGPD/GDPR”);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018;
- Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, inerente all'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto del Garante della protezione dei dati personali;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, recepita con il D.lgs. 51/2018;
- riferimento agli articoli 7 del D.lgs. 51/2018 (sul trattamento di categorie particolari di dati personali), 6 c. 7 del D.L. 11/2009 (sulle Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- Linee guida 03/2019 v.2 del 29 gennaio 2020 pubblicate dall'EDPB, inerenti al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento generale in materia di videosorveglianza in ambito pubblico e privato del 08 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Provvedimento Garante Privacy n. 362 del 22 maggio 2018
- Procedure ASL Medio campidano utilizzo Body cam

Per tutto quanto non risulti essere dettagliatamente disciplinato nel presente addendum, si fa rinvio alla normativa vigente in materia comunitaria e nazionale di protezione dei dati personali ed ai pareri dell'Autorità Garante Privacy.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuati tramite il sistema body cam può essere considerato lecito sia in quanto effettuato in ottemperanza alle disposizioni di legge che regolano l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 6, lett. c) del Reg. UE 2016/679, sia per:

ADDENDUM
Regolamento Videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

- La tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale di ASL sulla base della necessità di adempiere ad obblighi giuridici a protezione dei lavoratori (art. 6 par. 1. lett c)- e), occorrendo, art. 9 par. 2 lett. b) GDPR);
- La protezione del patrimonio aziendale (es. prevenire danneggiamenti), sulla base del legittimo interesse della Azienda Sanitaria (art. 6 par 1. lett. f) GDPR):

L'interesse legittimo predetto deve avere una reale consistenza, dimostrata dal fatto che si sia verificata una situazione di reale disagio, danni o incidenti gravi in passato o stia per verificarsi una situazione di imminente pericolo per i dipendenti/collaboratori di ASL. e/o potenziale danno ai beni aziendali.

Nel caso in cui le Forze di Polizia o l'Autorità Giudiziaria richiedano la consegna di alcuni video per lo svolgimento delle indagini, la base giuridica del trattamento deve essere rinvenuta nell'adempimento ad un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del Reg. UE 2016/679.

Necessità del trattamento

I dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessari in relazione alle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto di quanto previsto dal principio di " *minimizzazione dei dati* " dettato dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Reg. UE 2016/679. Deve essere valutata l'eventuale sussistenza di altri mezzi meno invasivi dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato rispetto all'utilizzo delle body cam e procedere alla loro attivazione solo nel caso si verifichi una potenziale fase di aggressione e minaccia nei confronti degli utenti e dipendenti dell'azienda o il pericolo di danno ai beni di proprietà dell'Ente.

Art. 6 – Modalità trattamento dei dati

L'utilizzo delle body cam è considerata una misura di "deterrenza", ovvero ASL utilizza il sistema delle body cam quale attività di prevenzione, del personale dell'azienda impegnato nell'attività di cura del paziente, avverso le minacce e/o aggressioni da parte del paziente o suoi accompagnatori o di pericolo in danno ai beni di proprietà di ASL. La modalità di trattamento dei dati dovrà pertanto avvenire come segue:

- a) La telecamera indossabile (bodycam), munita di scheda di registrazione, dovrà essere indossata dal dipendente e visibile all'utente;
- b) Le riprese audio e video dovranno, per quanto possibile, riprendere una visuale frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore e per quanto possibile non riprendere soggetti terzi. L'operatore dovrà segnalare all'utente l'attivazione del dispositivo.
- c) Gli operatori alla fine di ogni turno consegneranno la body cam al personale preposto di ASL. I dati video raccolti saranno estratti dal dispositivo tramite la formattazione della scheda di memoria e trasferiti su un apposito server aziendale a cui potranno aver accesso solo i soggetti autorizzati alla visione delle immagini;
- d) Al personale tenuto ad indossare il dispositivo sarà "preclusa la visualizzazione delle immagini registrate", essa sarà consentita solo al personale cui sono assegnati dal Titolare i compiti di visionare le immagini e di segnalare/comunicare alle Autorità competenti i fatti criminosi.
- e) Il personale autorizzato alla visione delle immagini sarà in possesso delle credenziali per accedere al sistema per la verifica delle immagini e la successiva trasmissione alle autorità competenti;

I dati verranno trattati da personale ASL autorizzato ex art 2, quattordices, D. Lgs 196/2003 ed adeguatamente formato in materia di protezione dei dati personali ovvero da personale appositamente nominato ex art. 28 GDPR.

ADDENDUM
Regolamento Videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

Raccolta e Periodo di conservazione e obbligo di cancellazione

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso delle *body cam*, avviene mediante registrazione video in maniera continuativa dal momento dell'accensione del dispositivo da parte del personale in movimento e si interrompe al momento della sua disattivazione.

Le immagini registrate vengono conservate dal Titolare del Trattamento per il tempo necessario all'effettiva verifica di eventuali minacce ed aggressioni/danni/ sottrazioni/ infrazioni/ intrusioni e comunque non oltre il tempo massimo di 72 ore, salvo specifiche richieste dell'autorità di polizia o giudiziaria; nel caso in cui i video abbiano ad oggetto eventi quali, a titolo esemplificativo: aggressioni, risse e danneggiamenti, il periodo di conservazione sarà di 5 anni, pari al termine di prescrizione ex art. 2947, comma 1 c.

Art. 7 – Obblighi di trasparenza e informazioni agli interessati

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento deve fornire agli interessati dettagliate informazioni in merito al trattamento dei dati effettuato. Alla luce delle situazioni in movimento e del volume di informazioni che è necessario fornire all'interessato, è preferibile seguire un approccio a diversi livelli:

- Informativa immediatamente visualizzabile resa con apposita cartellonistica posta nelle aree di ingresso alle stanze dove viene fornita assistenza sanitaria ai pazienti. Tale informativa potrà essere resa anche mediante un'icona (QRcode) al fine di fornire, in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile, una panoramica significativa del trattamento previsto.
- L'informativa completa reperibile presso la sede aziendale e pubblicata sul sito istituzionale di ASL, che deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Infine, tenuto conto del fatto che le riprese potrebbero, seppur in via esclusivamente incidentale, riguardare i dipendenti e collaboratori, il titolare deve mettere a disposizione del personale una copia del presente addendum ed una copia dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, consultabili in qualunque momento anche mediante estrazione di copia.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300, prima ancora di procedere all'utilizzazione del sistema body cam dal quale possa derivare la possibilità di controllo dei dipendenti, il Titolare deve siglare un accordo con le rappresentanze sindacali per l'utilizzo del sistema (nel caso in cui superi la soglia occupazionale di 15 dipendenti) oppure richiedere l'Autorizzazione all'installazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (nel caso in cui la soglia occupazionale non venga superata).

Misure di sicurezza per la protezione dei dati

Come indicato nell'art. 25 del Reg. EU 2016/679, il Titolare del trattamento deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati raccolti mediante l'uso delle body cam, prima di iniziare la raccolta e il trattamento dei filmati video, tramite:

1. Misure di sicurezza organizzative, che definiscano con precisione i ruoli, le responsabilità connesse al sistema di raccolta delle immagini ed alla potenziale visualizzazione delle immagini;
2. Misure di sicurezza tecniche, per la protezione di tutti i componenti del sistema di raccolta delle immagini in tutte le fasi, vale a dire durante la memorizzazione, la trasmissione e l'elaborazione (visione).

Persone autorizzate al trattamento

Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento deve individuare formalmente i soggetti che, all'interno di ASL, siano autorizzati a raccogliere ed ad accedere ai dati raccolti attraverso il sistema di body cam e, di conseguenza, a visualizzare le immagini nei casi in cui sia necessario per perseguire le finalità. Occorre altresì

ADDENDUM
Regolamento Videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a raccogliere le immagini da coloro che possono visionare le immagini e successivamente comunicarle a terzi (autorità pubbliche o privati interessati).

Tali soggetti, il cui numero deve essere limitato a quanto strettamente necessario, devono essere nominati per iscritto e devono ricevere tutte le istruzioni in merito al corretto utilizzo del sistema. Tali istruzioni vengono fornite dal titolare e/o dal fornitore del sistema body cam.

In particolare, i soggetti autorizzati, impegnati nell'attività di cura dei pazienti potranno attivare le body cam solo in presenza di minacce, aggressioni o atti in danno ai beni aziendali e dovranno porre in essere le seguenti procedure:

- a) La telecamera indossabile (bodycam) munita di scheda di registrazione deve essere collocata sulla spalla del dipendente e dallo stesso indossata e ben visibile all'utente;
- b) Le riprese audio e video devono riprendere una visuale possibilmente frontale, corrispondente allo "specchio visivo dell'operatore" e per quanto possibile senza riprendere soggetti terzi;
- c) L'operatore segnalerà al utente l'attivazione della body cam, L'attivazione avverrà tramite un tasto di registrazione e interruzione della stessa;
- d) Alla fine di ogni turno la body cam sarà consegnata al personale autorizzato all'estrazione delle immagini.

Al personale tenuto ad indossare il dispositivo è "preclusa la visualizzazione delle immagini registrate". Essi potranno accedere successivamente alle immagini per le sole "ragioni di giustizia".

Le persone autorizzate al trattamento dei dati, visione delle immagini per verificare "i fatti", potranno operare ed accedere alle stesse solo dalle apposite postazioni di controllo ed esclusivamente per gli scopi perseguiti, con l'obbligo di prestare la massima attenzione al fine di evitare che altri soggetti, anche inavvertitamente, possano prendere visione delle predette immagini secondo le seguenti procedure:

- Il monitor dal quale sia possibile visualizzare le immagini deve sempre essere rivolto in modo tale da evitare che altri soggetti non autorizzati possano, volontariamente o meno, prendere visione delle immagini.
- Nessun soggetto non autorizzato al trattamento dei dati deve poter accedere alle aree di controllo. Nel caso in cui queste ultime non siano costantemente presidiate, il dipendente o collaboratore dovrà assicurarsi di mettere in stand-by il monitor e di chiudere a chiave la stanza nella quale sia posizionato il monitor.
- In nessun caso le immagini acquisite tramite il sistema body cam potranno essere utilizzate per scopi di natura personale né per scopi differenti da quelli per i quali i dati sono raccolti.
- Le registrazioni contenenti i dati personali potranno essere estratte solamente su autorizzazione del Titolare, in seguito a potenziali eventi "lesivi" (minacce, aggressioni, furti, danni) per essere trasmesse alle autorità competenti per le ragioni di giustizia o su richiesta delle Autorità per finalità di indagini di polizia o giudiziaria.

Queste ultime dovranno necessariamente essere formalizzate in forma scritta e conservate, quale evidenza della necessità di accedere i dati.

Tutte le persone autorizzate al trattamento devono attenersi strettamente alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.

Tutte le operazioni devono essere documentate in apposito "Registro consegna/restituzione delle bodycam-immagini registrate".

Il mancato rispetto delle predette istruzioni può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre che responsabilità di natura civilistica.

ADDENDUM
Regolamento Videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

Responsabili del trattamento

Nel caso in cui l'installazione e la successiva gestione del sistema body cam vengano effettuati da una società esterna, quest'ultima deve essere preliminarmente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, in relazione all'ambito di trattamento definito. La predetta nomina, con valenza contrattuale, deve essere redatta in forma scritta e deve contenere le istruzioni in merito al corretto trattamento dei dati personali.

A seguito della sua sottoscrizione, il responsabile è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi dettati dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679, tra i quali mettere a disposizione del Titolare del trattamento le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento.

Misure di sicurezza tecniche

I dati raccolti mediante sistemi body cam devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

La sicurezza del sistema e dei dati trattati, ovvero la protezione da interferenze intenzionali e non intenzionali durante la normale attività dovrebbe includere:

- a. protezione dell'intera infrastruttura, comprese le body cam, contro manomissioni fisiche e furti;
- b. protezione della trasmissione di filmati con canali di comunicazione sicuri contro l'intercettazione;
- c. crittografia dei dati;
- d. utilizzo di soluzioni basate su hardware e software come firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici;
- e. rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;
- f. mezzi per ripristinare la disponibilità e l'accesso al sistema in caso di incidente fisico o tecnico.

In base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti autorizzati al trattamento o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi raccoglie, accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (controllo dei log). Il controllo degli accessi garantisce infatti che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, mentre viene impedito agli altri di farlo.

Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

DPIA (data protection impact assessment)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, Il Titolare è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando un tipo di trattamento dei dati può comportare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche e se il trattamento costituisce un monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga scala.

Il Titolare del trattamento dei dati dovrebbe quindi effettuare tale valutazione e, sulla base del risultato della DPIA eseguita, dovrebbe determinare la scelta delle misure di protezione dei dati da implementare.

È anche importante notare che, se i risultati della DPIA indicano che il trattamento comporta rischi elevati nonostante le misure di sicurezza pianificate dal Titolare del trattamento, sarà necessario prima di iniziare il trattamento consultare l'Autorità di controllo competente.

ADDENDUM
Regolamento Videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali, agli interessati identificabili deve essere assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito. Ai potenziali interessati deve essere rilasciata idonea informativa ai sensi degli artt. 13 - 22 GDPR così come meglio specificati nel regolamento sulla videosorveglianza aziendale.